

accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dell'addebito in conto corrente di interessi ultralegali in difetto di pattuizione per iscritto dei detti interessi, disponendo l'applicazione in via dispositiva del tasso come indicato nella narrativa del presente atto; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 117 TUB, 1325 e 1418 c.c. degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni di massimo scoperto trimestrale, commissione POS e spese;

accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rideterminazione del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di interesse sostitutivo, senza capitalizzazione di interessi passivi, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, spese e di interessi;

*condannare **[REDACTED]** s.p.a. alla restituzione, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, nei confronti di **[REDACTED]** s.a.s. pari all'importo di € 112.130,29 così come accertato nella consulenza di parte redatta dal Dott. **[REDACTED]** del maggior o minore importo che risulterà determinato in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;*

IN VIA ISTRUTTORIA,

*disporre, consulenza tecnica contabile, volta al ricalcolo di tutte le competenze relative ai rapporti di conto corrente n. **[REDACTED]** stipulato con **[REDACTED]** **[REDACTED]** a., applicando, in assenza di una valida pattuizione delle condizioni economiche, i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. in regime di capitalizzazione semplice per le competenze debitorie, escludendo le CMS e gli oneri non convenuti, compreso l'annullamento dei giorni valuta, ed all'accertamento circa l'entità della commissione di massimo scoperto applicati alle operazioni bancarie*

Firmato Da: SCLAINI FIORENZA (SOLAINI/FIORENZA) Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7704b89ddfc22563
Firmato Da: BULDRINI LORENZO (BULDRINI/LORENZO) Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2f89b1c03309374d
Firmato Da: BIZZI VALENTINA (BIZZI/VALENTINA) Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: D2032D

Firmato Da: SOLAINI FIORENZA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7704b89ddfc22563 - Firmato Da: BIZZI VALENTINA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: d2032d

*in conto corrente concluse tra la parte attrice e Banca [REDACTED]
s.p.a. meglio descritte in narrativa;*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre al rimborso forfettario come per legge, IVA e CPA, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 15.4.2018, [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., nel premettere di aver intrattenuto rapporti di c/c con la [REDACTED] di [REDACTED] no, a partire dal 1995 al 31.01.2018, con riferimento al rapporto di c/c ordinario n. [REDACTED] ha richiesto la restituzione di somme indebitamente percepite dall'Istituto di credito durante tutto il periodo indicato, per una serie di irregolarità evidenziate a seguito di consulenza econometrica di parte eseguita dal dott. [REDACTED]

Secondo parte attrice, il suddetto c/c sarebbe, infatti, sprovvisto delle condizioni economiche applicate in termini di spese, commissioni e valute con conseguente necessità di ricalcolo dell'effettivo saldo contabile e con conseguente diritto del correntista a ripetere le somme illegittimamente addebitate dalla banca.

Nonostante la regolarità della notifica, la Banca convenuta non si costituiva in giudizio per cui, all'udienza del 27.9.18, è stata dichiarata la sua contumacia.

La causa è stata istruita con l'espletamento di CTU contabile.

Precisate le conclusioni, e dopo breve discussione orale, la causa viene trattenuta in decisione

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Alla luce della documentazione versata in atti, parte attrice ha dimostrato, con riferimento all'azione di ripetizione d'indebito, l'avvenuta chiusura del conto avvenuta in data 31/01/2018.

Più precisamente, l'onere della prova, diretto a dimostrare la rimessa c.d. solutoria, è stato assolto tramite la produzione "dell'estratto con evidenziata la chiusura del conto n. [redacted] (doc. 2). Inoltre, a sostegno delle domande dirette ad accertare la nullità (parziale) di determinate clausole contrattuali, ha prodotto i contratti relativi ai rapporti *inter partes* (docc. 1-8-9), richiesti espressamente alla Banca (docc. da 3 a 6) ed una perizia di parte che ha dettagliatamente analizzato la documentazione sopra indicata per giungere ad elaborare un ricalcolo del saldo di c/c (doc. 10).

Ha, infine, prodotti tutti gli estratti conto (ordinari e scalari) a partire dall'apertura del conto (I trimestre del 1995) sino alla cessazione del rapporto avvenuta in data 31/01/2018 (doc. 7).

Sulla scorta di tali evenienze documentali, si è reso necessario disporre CTU contabile volta ad assodare i fatti dedotti da parte attrice (c.d. CTU percipiente, ben ammissibile in subiecta materia - cfr. Cass. Ordinanza 15747/18) posto che la consulenza può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche.

Si ritengono, dunque, condivisibili le risoluzioni cui è giunto il CTU apparendo esaustivo, ed adeguatamente motivato, lo svolgimento dell'incarico conferitogli.

Ed, in particolare, si osserva come il CTU, dopo aver analizzato la documentazione contrattuale ed accertato la presenza di tutti gli estratti conto del rapporto *inter partes*, abbia evidenziato sul c/c n. [redacted] un illegittimo addebito di spese di vario genere e nessuna data valuta, per le quali non è stato trovato riscontro a livello contrattuale, per un totale di Euro 60.920,04 tra cui



commissioni di massimo scoperto (c.m.s.) non pattuite per Euro 9.929,71 per cui sono state correttamente espunte dai ricalcoli effettuati.

Per quanto, poi, attiene alla verifica circa l'applicazione di interessi anatocistici ha ritenuto, letteralmente, che " *dall'art 7 del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza si evince chiaramente l'addebito trimestrale degli interessi passivi e l'accredito annuale degli interessi attivi. Nel corso del rapporto iniziato nel 1995 e terminato nel 2018, non risulta agli atti, essere stato sottoscritto espressamente un documento che permetta di sanare tale situazione*" (Cfr. CTU, pag. 6). Conseguentemente, il CTU dopo aver espunto le somme illegittimamente addebitate dalla Banca (addebiti per spese ultralegali, spese non pattuite, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione degli interessi operata dalla Banca a proprio favore), ed aver proceduto ai ricalcoli degli interessi in capitalizzazione annuale per quelli a favore del correntista e senza capitalizzazione per quelli passivi ha determinato il saldo del conto alla data 31/01/2018 (giorno di estinzione dello stesso) nell'ammontare di Euro 111.226,95 somma dovuta da [REDACTED] al correntista (cfr. CTU pag. 21).

La conclusione cui è giunto il CTU appare la più rispondente all'indagine sottopostagli per cui viene confermata in questa sede rispetto al risultato ottenuto sul quesito (ulteriore) proposto dal CTP attoreo.

L'accoglimento della domanda attorea, comporta la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali in base al principio della soccombenza; spese che dovranno ricomprendere anche quelle sostenute dall'attore per CTU (€ 3.500,00 oltre accessori) e che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi diminuiti in ragione della modesta fase istruttoria, indicati dal DM 55/14 e succ. mod. per lo scaglione di riferimento

P.Q.M.

Il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1068/2018 R.G., promossa da [REDACTED] s. contro Banca [REDACTED] a, così dispone:

- 1) in accoglimento della domanda attorea, condanna Banca [REDACTED] spa a restituire, a parte attrice, l'importo di euro 111.226,95, oltre interessi legali dal di della domanda al saldo;
- 2) condanna Banca [REDACTED] spa a rifondere, in favore di parte attrice, le spese del giudizio liquidate in € 786 per spese anticipate ed in € 10,000,00 per compensi, oltre rimborso spese forf., CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato [REDACTED] dichiaratosi antistatario
- 3) pone definitivamente a carico di [REDACTED] spa le spese di CTU.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna.

Ferrara, 03.10.2019

Il giudice onorario

dott.ssa Fiorenza Solaini